



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;

VISTA la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. "*Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*";

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*";

VISTA la Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la Direttiva 2014/33/UE sopra citata;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.r.l.** con sede legale in Via Cà Bella, 243 A/B – 40053 – Valsamoggia (BO) – Loc. Castello di Serravalle, emanato da questa Direzione Generale in data 7 luglio 2020, con scadenza il 19 giugno 2024;

ACQUISITA la Delibera del 9 marzo 2021 (DC2021OC035) del Comitato Settoriale di Accreditamento-AR, operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0016778 del 11 marzo 2021, con la quale è stata accolta la richiesta di **ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.r.l.** di auto sospensione dell'Accreditamento per i soli "Componenti di Sicurezza degli Ascensori" di cui alla Direttiva 2014/33/UE inclusi nello scopo riportato nel Certificato di Accreditamento n° 118B, a far data dal 17/02/2021 e fino alla data del 17/02/2022.;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata comunicazione di Accredia, sospendendo, per le parti specifiche, il Decreto di autorizzazione del 7 luglio 2020 sopra citato;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

DECRETA

Art. 1

1. Il decreto di autorizzazione adottato in data 7 luglio 2020 con scadenza il 19 giugno 2024 a favore dell'Organismo **ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.r.l.** (P.IVA 02604150363), con sede legale in Via Cà Bella, 243 A/B – 40053 – Valsamoggia (BO) – Loc. Castello di Serravalle ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. "*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva*

el' M

2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori", è **sospeso per la sola parte relativa ai "Componenti di Sicurezza degli Ascensori"** di seguito riportati a far data dal 17/02/2021:

- Allegato IV, Parte A – Modulo B (Esame UE del tipo di componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato VI – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato VII – Modulo H (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori);
- Allegato IX – Modulo C2 (Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori);

Art. 2

1. All'Organismo **ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.r.l.** è fatto divieto di emettere nuove certificazioni e di svolgere attività di verifica in ordine ai Moduli/Procedure di Valutazione di Conformità di cui all'art. 1., fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nel sopracitato decreto ministeriale del 7 luglio 2020.
2. Il presente provvedimento di sospensione è notificato alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Art. 3

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "ASCENSORI").

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

al/12